



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 dicembre 2007  
(OR. en)**

**14695/07**

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0161 (CNS)**

**AGRILEG 161**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE)  
n. 2100/94 per quanto riguarda la legittimazione a presentare domanda di  
privativa comunitaria per ritrovati vegetali**

**REGOLAMENTO (CE) N. .../2007 DEL CONSIGLIO**

**del**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 per quanto riguarda  
la legittimazione a presentare domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> GU C

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2100/94, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali<sup>1</sup>, istituisce un sistema che prevede la concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, valida sull'intero territorio della Comunità.
- (2) Al fine di facilitare gli scambi commerciali, è opportuno rendere più accessibile detta privativa. Occorre dunque semplificare i requisiti che legittimano la presentazione della relativa domanda e introdurre un sistema unico applicabile per tutte le domande.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2100/94 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2100/94 è così modificato:

- 1) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Legittimazione a presentare domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali

La domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica o da qualsiasi organismo assimilato a una persona giuridica ai sensi della legislazione ad esso applicabile.

---

<sup>1</sup> GU L 227 del 1°9.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38).

La domanda può essere presentata congiuntamente da più persone che si trovino in tali condizioni."

- 2) All'articolo 41, paragrafo 2, le parole "12, paragrafo 1, lettera b)," sono soppresse.
- 3) All'articolo 52, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I paragrafi 2 e 3 si applicano anche alle domande presentate in precedenza in un altro Stato."

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---